



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 6 del registro

Data 5 febbraio 2021

Oggetto: Resistenza al reclamo promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx avverso la sentenza resa in data 21.11.2020 dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. reg. xxxxxxxx.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;

Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Resistenza al reclamo promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

avverso la sentenza resa in data 21.11.2020 dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. reg. xxxx.», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott. Rosario Rizzolo

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

- Che con Provvedimento del Sindaco n. 25 del 20.03.2019, è stato determinato di resistere al ricorso con impugnativa di licenziamento promosso dall'ex dipendente xxxxxxxxxxxxxxxx, nominando quale legale di fiducia dell'Ente l'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala;

- Che con ordinanza del 25.11.2019, il Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L., ha rigetto il ricorso sopra cennato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune;

- Che con nota pec del 28.01.2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 3156, l'avv. Leonardo Giglio ha trasmesso il ricorso in opposizione all'ordinanza del 25.11.2019, notificato allo stesso in data 27.01.2020 dall'avv. Massimiliano Marinelli legale della xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Che con Provvedimento del Sindaco n. 13 del 11.02.2020, è stato determinato di resistere al ricorso promosso dalla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx in opposizione all'ordinanza del 25.11.2019 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese, nominando L'avv. Leonardo Giglio, quale difensore dell'Ente, già curatore del primo giudizio;

- Che il Tribunale Civile di Termini Imerese con sentenza emessa in data 21.11.2020, sul ricorso in opposizione sopra richiamato, ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Misilmeri;

- Che l'avv. Leonardo Giglio con nota prot. n. 323 del 07.01.2021, ha trasmesso l'atto di reclamo promosso dalla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx innanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza resa nel procedimento n. RG xxxxxx, dal Giudice Unico del lavoro di Termini Imerese in data 21.11.2020, notificata allo stesso in data 07.01.2021;

- Che con il reclamo promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo, la ricorrente chiede:

In riforma dell'impugnata sentenza:

1) Ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato alla reclamante è nullo, ai sensi dell'art. 55 bis e ss. D.Lgs n. 165 del 2001, in quanto promanante da organo privo del relativo potere, e per l'effetto condannare la reclamata, in persona del rappresentante legale pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n.300 del 1970, alla reintegrazione della sig. xxxxxxxxxxxxxxxx nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dalla stessa pari alla retribuzione globale

di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva integrazione, oltre che al versamento, sempre per tale periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

2) In subordine ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato alla reclamante è illegittimo per insussistenza del fatto contestato, e/o in quanto per gli addebiti contestati è prevista la mera applicazione di una sanzione conservativa, e per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare la reclamante alla reintegrazione della xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dalla stessa pari alla retribuzione globale di fatto dal primo giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

3) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato alla reclamante è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300 del 1970, annullare il licenziamento e condannare la reclamante alla reintegrazione della xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dalla stessa pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

4) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento irrogato alla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e per l'effetto condannare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2011, alla reintegrazione della stessa nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva integrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

5) In via ulteriormente graduata ritenere e dichiarare illegittimo il licenziamento irrogato alla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.Lgs n. 165 del 2011, individuare la sanzione disciplinare conservativa da applicare alla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx in luogo di quella espulsiva, con condanna dell'amministrazione alla reintegrazione della stessa nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto quanto eventualmente dovuto in ragione della individuata sanzione conservativa, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

6) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato alla reclamante è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai

sensi dell'art. 18, comma 5 L. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

7) In ulteriore subordine ritenere e dichiarare inefficace il licenziamento irrogato alla reclamante per violazione della procedura e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determina, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto;

8) Condannare la reclamata alle spese, competenze ed onorari delle tre fasi di giudizio;

- Che il Responsabile dell'Area 1 con nota pec del 13.01.2021, ha chiesto all'avv. Leonardo Giglio di inviare un articolato parere in ordine alla resistenza al reclamo sopra richiamato;

- Che con nota pec, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 31.01.2021, l'avv. Leonardo Giglio ha trasmesso un'ampia relazione sull'attività difensiva e sulle motivazioni per cui è necessario che l'Ente debba costituirsi;

Ritenuto che, sussistono giusti e sufficienti motivi per costituirsi in ordine alla resistenza al ricorso promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx avverso la sentenza resa in data 21.11.2020 4 dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. reg. xxxxxxxx;

Vista la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, così come risultante dalle modifiche introdotte con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell'8.09.2020;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Al Sindaco:

1) Resistere al reclamo promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx avverso la sentenza resa in data 21.11.2020 dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. reg. xxxxxxxx;

2) Dare mandato all'Area 1 Affari Generali e Istituzionali di adottare tutti gli atti gestionali scaturenti dal presente provvedimento.

Misilmeri, 04.02.2021

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 04.02.2021

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 05.02.2021

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 08.02.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 08.02.2021 al 23.02.2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 24.02.2021**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 08.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

